



REGOLAMENTO COMUNALE

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI

“GRUPPO SCOIATTOLO”



Revisione 0



Indice

ARTICOLO 1	Normativa	Pag. 2
ARTICOLO 2		
ARTICOLO 3	Adesione	Pag. 2
ARTICOLO 4	Obblighi e Doveri	Pag. 4
ARTICOLO 5	Diritti	Pag. 5
ARTICOLO 6	Procedure	Pag. 5
ARTICOLO 7	Garanzie	Pag. 6
ARTICOLO 8	Capisquadra	Pag. 6
ARTICOLO 9	Assemblea dei Volontari	Pag. 7
ARTICOLO 10	Diritto di Voto	Pag. 7
ARTICOLO 11	Elezioni rappresentanze.	Pag. 7
ARTICOLO 12	Comportamento	Pag. 8
ARTICOLO 13	Esclusione dal Gruppo	Pag. 9
ARTICOLO 14	Modifiche al Regolamento	Pag. 9
ARTICOLO 15	Regolamento interno	Pag. 9
ARTICOLO 16	Responsabile comunale del Gruppo e competenze dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure	Pag. 9
ARTICOLO 17	Informazione e comunicazione degli obiettivi	Pag. 10

ARTICOLO 1

Normativa

1. Con l'intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del 24.02.1992, n. 353 del 21.11.2000, delle Leggi Regionali n. 6 del 28.01.1997 n. 9 del 17.02.2000 e del D.P.R. n. 194 dell'08.02.2001, e dando continuità alle attività del gruppo locale di Volontari attivo fin dal 1981 a seguito della Delibera Comunale n. 150/81, è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi di Pieve Ligure, che assume la denominazione: "Gruppo Scoiattolo".
2. Il Gruppo ha sede presso il Comune di Pieve Ligure – Servizi Tecnici – Ufficio Ambiente e si articola in due Unità Operative, Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.
3. Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo di Pieve Ligure è formato da persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che prestano la loro opera nel campo della Protezione Civile senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali.
4. Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Pieve Ligure è iscritto nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del D.P.R.194/2001 **con il n. DPC.....**
5. . Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Pieve Ligure è autorizzato all'uso dell'emblema le cui caratteristiche sono state indicate nel D.P.M. dell'11 ottobre 2002.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il "Gruppo Scoiattolo", chiamato di seguito, ai soli fini di questo Regolamento, Gruppo, nell'ambito del territorio della Regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa,



nei limiti delle disponibilità dei Volontari appartenenti allo stesso, si propone di cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo e gestione di eventi emergenziali e straordinari così come previsto dalla Legge 225/92, art. 2 ed in particolare:

- a. è disponibile, per interventi a supporto delle strutture operative istituzionali (es: C.O.C.), durante gli eventi emergenziali e straordinari così come previsto dalla Legge 225/92, art. 2 e 3, facendo capo in prima istanza all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure o, fuori dall'orario di servizio, al funzionario reperibile della medesima, come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile;
- b. concorre al monitoraggio degli alvei dei torrenti, ed all'individuazione di interventi che possano facilitare il regolare deflusso delle acque;
- c. concorre alla tutela dei soprasuoli boschivi delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive, per la prevenzione degli incendi boschivi;
- d. spegne gli incendi boschivi, mediante l'attivazione di apposite Squadre d'intervento;
- e. favorisce il monitoraggio dell'evoluzione degli eventi durante le emergenze, anche mediante comunicazioni radio;
- f. promuove manifestazioni ed organizza attività didattiche volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo;
- g. concorre all'assistenza dei cittadini durante eventi e manifestazioni pubbliche.
- h. partecipa alla realizzazione di esercitazioni di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo promosse anche da Enti esterni alla Civica Amministrazione e/o da altre Organizzazioni di Volontariato.
- i. promuove iniziative, anche di informazione, formazione e addestramento, finalizzate ad arricchire le conoscenze e le esperienze dei volontari.

ARTICOLO 3

Adesione

1. Al Gruppo Scoiattolo possono aderire tutti i cittadini che prestano la loro opera volontariamente e con la massima disponibilità compatibilmente con i propri impegni di lavoro, familiari e personali.
2. L'iscrizione è soggetta alla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento.
3. L'adesione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato.
4. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la loro opera in una o più delle seguenti Unità Operative:
 - a) Unità per la Prevenzione e di Intervento per lo Spegnimento di Incendi Boschivi;
 - b) Unità di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e soccorso di eventi calamitosi;
5. Gli appartenenti al Gruppo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività, sottoscritta da chi esercita la potestà;
 - b. non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo;
 - c. per le persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi di cui al precedente comma 5 lettera a), idoneità certificata dal medico. Il certificato deve essere rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i sedici ed i sessanta anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i sessanta anni.
 - d. idoneità certificata dal medico per gli appartenenti alle altre Unità di cui al precedente comma 4



lettere b) e c). Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni.

L'iscrizione al Gruppo è subordinata alla frequenza di un incontro orientativo tenuto da volontari esperti appartenenti al Gruppo stesso.

ARTICOLO 4

Obblighi e Doveri

Ogni appartenente al Gruppo, ha il dovere di partecipare alle attività del Gruppo con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo.

1. Ogni appartenente al Gruppo, nei limiti della propria disponibilità, ha l'obbligo:

- a. durante gli interventi di Protezione Civile, di attenersi alle disposizioni emanate dal Responsabile del C.O.C. del Comune di Pieve Ligure e/o dalle Autorità di Protezione Civile e dai propri Capisquadra e Coordinatori;
- b. durante gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, di attenersi alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato, dal D.O.S. e dai Responsabili di Settore e Capisquadra e, per le proprie competenze, dal Comune di Pieve Ligure e dai Coordinatori del Gruppo e comunque secondo quanto previsto dal Piano Regionale di lotta contro gli incendi nel rispetto delle Linee di Comando prestabilite in quanto, per ogni attività espletata, le Unità Operative devono operare coordinate dai Centri Operativi della Regione Liguria e loro Delegati;
- c. per entrambe le attività suddette rendere noto in caso di incendi boschivi al Centro Operativo Regionale, oppure in caso di interventi di Protezione Civile al Sindaco o suo Delegato e/od alle Autorità preposte, l'ora di partenza dalla propria Sede per recarsi nella località dove necessita l'attività, nonché l'ora del rientro in Sede;
- d. di mantenere sempre in buono stato ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto la Protezione Civile del Comune di Pieve Ligure in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.;
- e. di astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale nell'ambito della protezione civile.

Inoltre:

L'eventuale smarrimento del tesserino di riconoscimento comunale o del tesserino regionale A.I.B. dovrà essere tempestivamente denunciato all'Autorità competente e comunicato all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure.

L'appartenente al Gruppo, abilitato per gli interventi sugli incendi boschivi, o comunque al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:

- a. ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare;
- b. ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a se, nè ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;
- c. a mantenere sempre in buono stato ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.;



d. a restituire il dispositivo di protezione individuale, l'attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della Sede, anche se non più utilizzabili, il tesserino regionale A.I.B. e/o il tesserino di riconoscimento comunale, nel caso in cui per qualsiasi motivo cessi di far parte del Gruppo.

Ogni appartenente al Gruppo, in caso di rinuncia deve presentare comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure, consegnare contestualmente il tesserino di riconoscimento comunale e restituire il materiale assegnato.

L'appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna ad osservare, nell'uso della stessa ove previsto, le prescrizioni di legge secondo quanto indicato per le attività di volontariato, Protezione Civile ed Antincendio Boschivo;

si impegna inoltre a depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso la Sede del Gruppo o trattenerla e conservarla in modo adeguato e con la massima cura presso il proprio domicilio.

ARTICOLO 5

Diritti

1. A seguito dell'iscrizione la Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Pieve Ligure rilascerà ad ogni appartenente al Gruppo uno specifico tesserino recante i dati anagrafici.
2. Gli appartenenti al Gruppo hanno diritto a partecipare alle riunioni, esprimere il voto durante le assemblee del Gruppo, candidarsi alle cariche di Coordinatore e Vice Coordinatore e rendersi disponibili come referenti.
3. Per le persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è prevista inoltre:
 - a. visita medica obbligatoria e tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - b. Dispositivo di Protezione Individuale assegnato dall'Ente delegato destinatario dei relativi fondi.
4. Ai volontari appartenenti al Gruppo vengono garantiti corsi di formazione nel campo della Protezione Civile e dell'emergenza, da parte degli Enti preposti che si avvalgono delle risorse a ciò destinate.
5. I Volontari appartenenti al Gruppo operano senza fini di lucro; agli stessi sono rimborsate tutte le spese sostenute durante le attività del Gruppo da parte degli Enti preposti purché autorizzate dagli stessi e secondo le modalità con gli stessi concordate.
6. Il Comune di Pieve Ligure, eventualmente tramite il supporto anche finanziario degli Enti preposti, fornisce, in conformità e nel rispetto delle vigenti leggi in materia di AIB e PC, i Volontari di tutti i DPI, mezzi ed attrezzature personali e di squadra nonché tutte le risorse necessarie alla loro manutenzione, utili per le attività previste dal presente Regolamento, compresa un'adeguata Sede e ricovero per le attrezzature.

ARTICOLO 6

Procedure

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo elegge un Coordinatore reperibile H24, attraverso un numero telefonico segnalato alle Autorità preposte all'attivazione.
2. Il Gruppo è attivato in caso di necessità dal Responsabile del C.O.C. di Protezione Civile del Comune di Pieve Ligure o, fuori dall'orario di servizio, dal Responsabile del Servizio reperibile della



medesima. Può essere altresì attivato direttamente dal Servizio Protezione Civile della Regione Liguria in caso di eventi di particolare rilevanza.

3. I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.

4. In caso di incendi boschivi:

a. Il Coordinatore è attivato, dall'Ente delegato, o dal Corpo Forestale dello Stato che ne dà comunicazione al Centro Operativo Provinciale o Regionale. Può essere altresì attivato direttamente dai centri medesimi.

b. I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme agendo in conformità alle linee guida indicate dal Piano Regionale e dalle disposizioni vigenti nel pieno rispetto delle linee di comando previste, in attesa di ricevere disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato, presente sul posto che assumerà o rileverà la direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.).

c. Il componente del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da parte di soggetti diversi, non deve in nessun caso attivarsi in maniera autonoma, bensì avvisare tempestivamente il Corpo Forestale dello Stato.

5. Il Coordinatore e/o un Vice Coordinatore, a seguito di intervento, devono garantire la trasmissione all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure della scheda di dettaglio delle attività svolte.

6. Ogni componente del Gruppo, non deve in nessun caso attivarsi in maniera autonoma, bensì avvisare preventivamente il Coordinatore od i Vicecoordinatori di riferimento e la Protezione Civile del Comune di Pieve Ligure o, fuori dall'orario di servizio, il funzionario reperibile della medesima.

ARTICOLO 7

Garanzie

1. Ai volontari impiegati in attività inerenti la funzionalità del Gruppo compreso l'addestramento, prevenzione, attività logistiche, collaterali e di sede e per tutte le attività svolte dal Volontario in nome e per conto del "Gruppo Scoiattolo", è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi;

2. Ai volontari impiegati in attività di addestramento/esercitazione o durante interventi di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 194 dell'08.02.01, è garantito il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato nonché il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

ARTICOLO 8

Capisquadra

1. Il Caposquadra è responsabile della Squadra Operativa o Unità di Intervento che si adopera in ogni attività del Gruppo.

2. E' compito del caposquadra:

- a) vigilare alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
- b) coordinare l'attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
- c) accertarsi che siano ripristinate, al termine delle attività, la funzionalità delle attrezzature e dei



mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati;

d) compilare correttamente la modulistica prevista.

3. Salvo nuove future disposizioni normative, la qualifica di Caposquadra è attribuita prioritariamente ai volontari che abbiano ottenuto detta qualifica frequentando il relativo corso specialistico di II° livello AIB e/o secondo le disposizioni previste dal Regolamento Interno del Gruppo.

4. La durata della carica di Caposquadra è illimitata. In caso di gravi inadempienze il Coordinamento può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico.

5. Tra i capisquadra viene individuato il "1° Caposquadra" con il ruolo di referente all'interno del gruppo per quella funzione.

ARTICOLO 9

Assemblea dei Volontari

1. Gli appartenenti al Gruppo sono convocati in Assemblea Generale ordinaria dal Coordinatore almeno una volta all'anno.

2. almeno una volta all'anno l'ordine del giorno comprenderà i seguenti argomenti:

a. resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;

b. programmi dell'anno in corso.

c. eventuale rinnovo delle nomine in scadenza.

3. la convocazione per l'Assemblea Generale ordinaria si effettua mediante comunicazione agli iscritti, secondo le modalità ritenute più opportune ed economiche, almeno 15 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo mediante pubblica affissione nella sede presso il Comune di Pieve Ligure e nella bacheca del Gruppo;

4. l'Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Coordinatore o da due Vicecoordinatori o da almeno 1/5 degli iscritti nell'elenco degli appartenenti al Gruppo con avviso contenente l'ordine del giorno da discutere, mediante il mezzo di comunicazione ritenuto più idoneo a garantire una tempestiva informazione.

5. la convocazione per le Assemblee ordinarie si effettua mediante comunicazione agli iscritti, secondo le modalità ritenute più opportune ed economiche;

6. I verbali delle Assemblee, annotati su apposito registro, sono messi a disposizione dell' Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure.

ARTICOLO 10

Diritto di voto

I nuovi iscritti acquisiscono il diritto di voto dopo 6 mesi di appartenenza al Gruppo, oppure dopo avere effettuato 50 ore di attività documentata.

ARTICOLO 11

Elezioni rappresentanze.

1. Il portavoce del Gruppo è il Coordinatore o uno dei Vice Coordinatori da lui delegato.

a. Il Sindaco o suo delegato ratifica la nomina del Coordinatore il quale assume compiti di raccordo tra l'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure e il gruppo comunale di volontariato in merito alle attività di protezione civile.



2. il Coordinatore ed i Vicecoordinatori sono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell'Assemblea Generale ordinaria:
 - a. deve avere almeno due anni di documentato servizio all'interno del Gruppo;
 - b. resta in carica tre anni e può essere rieletto;
 - c. ha la rappresentanza del Gruppo e ne coordina le attività ordinarie e straordinarie;
 - d. decade dalla carica nel caso di dimissioni, di periodo di assenza o impedimento senza adeguata motivazione per un periodo superiore ad un mese e di sfiducia votata dall'Assemblea Generale a maggioranza dei presenti;
 - e. in caso di impedimento temporaneo delega un Vice Coordinatore a sostituirlo nelle sue funzioni ordinarie
 - f. Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezione degli stessi.
3. l'esito delle elezioni è comunicato all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure.
4. Il Coordinatore in accordo con i Vice Coordinatori nomina, tra gli iscritti che si rendono disponibili, massimo tre referenti ai quali verranno assegnate, a seconda delle competenze e del tempo a disposizione dichiarati, le sottoindicate attività:
 - a. gestione della documentazione, anche relativa alla certificazione di qualità, da trasmettere all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure entro i termini previsti;
 - b. organizzazione degli incontri orientativi necessari all'iscrizione;
 - c. predisposizione appuntamenti visite A.I.B.;
 - d. redazione elenchi partecipanti a corsi da inviare all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure;
 - e. partecipazione a progetti o bandi pubblici;
 - f. proposte di iniziative volte all'aggiornamento dei volontari del Gruppo;
 - g. proposte di iniziative volte all'informazione alla popolazione, in materia di protezione civile ed antincendio boschivo;
 - h. gestione del magazzino, delle attrezzature e dell'abbigliamento;
 - i. programmazione della manutenzione e degli acquisti di materiali vari;
 - j. manutenzione e gestione mezzi;
5. La rinuncia all'incarico di referente deve essere dichiarata per iscritto, con anticipo di almeno un mese, direttamente al Coordinatore che provvederà alla sostituzione come da punto 4, ovvero in caso di impedimento urgente, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Coordinatore che provvederà ad individuare un sostituto temporaneo.
6. La nomina dei referenti e le attività assegnate devono essere comunicate all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure.

ARTICOLO 12

Comportamento

1. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo stesso.
2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente dall'Assemblea Generale per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria. Tali provvedimenti possono prevedere anche la Radiazione dal Gruppo.

ARTICOLO 13



Esclusione dal Gruppo

1. In caso di mancata partecipazione per più di sei mesi consecutivi ad ogni attività del Gruppo, l'appartenente al medesimo deve darne adeguata motivazione al Coordinatore.
2. Qualora non sia fornita detta motivazione o la medesima non risulti fondata, ovvero nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l'interessato è considerato dimissionario ed è escluso dal Gruppo.
Tale esclusione, sentito l'interessato, è decisa dal Responsabile Comunale del Gruppo su segnalazione scritta ed adeguatamente motivata del Coordinatore e sottoscritta dai Vice Coordinatori.
3. In caso di rinuncia all'iscrizione, l'appartenente al Gruppo deve presentare comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure e al Coordinatore.

ARTICOLO 14

Modifiche al Regolamento

1. L'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure è responsabile delle modifiche, della redazione definitiva del Regolamento e dell'iter di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, previo parere dell'Assemblea Generale.
Proposte di modifiche al presente Regolamento possono essere presentate, all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure per le valutazioni di competenza, da almeno i 2/3 dell'Assemblea Generale composta da 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno invece decise direttamente dal Coordinamento, composto dal Coordinatore con i suoi Vice ed i Capisquadra con le modalità previste nel Regolamento Interno mediante opportune istruzioni operative .

ARTICOLO 15

Regolamento interno

Per eventuali ulteriori disposizioni interne non previste dal presente Regolamento, l'Assemblea dei Volontari adotta un Regolamento Interno approvato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16

Responsabile Comunale del Gruppo e competenze dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure

1. Il Responsabile dei servizi Tecnici del Comune di Pieve Ligure o suo delegato è il responsabile comunale del Gruppo e mantiene i rapporti tra Comune e "Gruppo Scoiattolo", nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento, nonché di un costante e costruttivo confronto con il Coordinatore del Gruppo.
2. L'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure ha competenza nella :
 - a. gestione dei dati relativi al Gruppo, delle attrezzature assegnate e delle richieste di formazione agli Enti competenti;
 - b. iscrizione nell'elenco comunale per lo svolgimento di attività AIB (richieste visite mediche, richieste e gestione DPI e/o attrezzature varie ad Ente delegato, assegnazione Dispositivi di Protezione Individuale);
 - c. monitoraggio, controllo ed aggiornamento dei dati relativi all'attività dei volontari appartenenti al gruppo (monitoraggio degli interventi).



- d. compilazione elenchi comunali secondo la vigente normativa e trasmissione agli Enti competenti;
- e. predisposizione dei provvedimenti amministrativi per l'assegnazione dei contributi e gestione dei fondi assegnati;
- f. archiviazione della documentazione.

ARTICOLO 17

Informazione e comunicazione degli obiettivi

Circa gli obiettivi previsti nel regolamento, il Consiglio Comunale sarà annualmente informato.